

**REGOLAMENTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO
MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA DI BENI E
SERVIZI**

**(delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 27/11/2024)**

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE
SOTTO SOGLIA**

Art. 1

Procedure ordinarie

Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Art. 2

Principi applicabili alle procedure sotto soglia

Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023 ed in particolare, sono attuate nel rispetto:

- a) del principio di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) del principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) del principio di tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) del principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) del principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) dei principi di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) del principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione

progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

- k) del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Divieto di frazionamento

Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4

Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale e la prossimità territoriale in termini di minori costi di approvvigionamento.

Art. 5

Obblighi di trasparenza

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 28 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e/o di quelli invitati.

Art. 6

Criteri di aggiudicazione

1. Di regola, le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), c) ed e) del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.36/2023 possono essere aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero, quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
3. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 108, comma 3 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.36/2023, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo.

Art. 7

Principio di rotazione

1. Fiumicino Tributi S.p.A. è tenuta al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente

- idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione è disciplinato dall'art. 49 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 ed opera in relazione ai soli affidamenti diretti.
 3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, di regola il divieto di coinvolgimento degli operatori economici aggiudicatari della precedente procedura.
 4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definite nell'art. 8.
 5. In ogni caso la rotazione, ai sensi dell'art. 49 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati a seguito di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse (oppure nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, consultabile sul sito web della società, che verranno invitati tutti gli operatori rientranti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione).
 6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.
 7. Il principio di rotazione non si applica per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00.

Art. 8

Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

Tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Fascia	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 15.000	> € 5.000 e < € 15.000
B	> € 15.000 e < € 30.000	> € 15.000 e < € 30.000
C	> € 30.000 e < € 40.000	> € 30.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000	> € 40.000 e < € 80.000
F	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto

2. Ai soli fini del coordinamento con l'Albo Fornitori di cui all'art. 21 del presente Regolamento sono individuate ulteriori fasce di importo per i beni e servizi e per i lavori come di seguito indicato:

Fascia	BENI E SERVIZI	LAVORI
G	> € 140.000 fino alle soglie di cui all'art. 14	> € 150.000 e < a 1 milione di €
E		> 1 milione di € fino alle soglie di cui all'art. 14.

Art. 9





Deroga all'obbligo di rotazione

Laddove siano congiuntamente presenti le condizioni di cui all'art. 49 comma del D. Lgs. 36/2023, previa adeguata motivazione, è possibile derogare all'obbligo di rotazione. In particolare si fa riferimento a condizioni coesistenti riferibili:

- alla struttura del mercato;
- all'effettiva assenza di alternative;
- all'accurata esecuzione del precedente contratto.

Art. 10

Indagini di mercato

Al fine di assicurare il rispetto dei principi generali di cui al Titolo I del Libro I del D.Lgs. 36/2023 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informalmente documenti volti ad identificare le soluzioni presenti su mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 11

Responsabile del procedimento (RUP)

1. Per tutti i lavori, i servizi e le forniture viene individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al quale vengono attribuite tutte le funzioni previste dal presente Regolamento, oltre che dal Codice. La nomina del RUP è effettuata all'atto dell'approvazione dell'indizione della procedura di acquisto prevista dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, ovvero all'atto della programmazione degli acquisti, se prevista. La competenza alla nomina del RUP è affidata all'Amministratore delegato. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice degli Appalti e dalle Linee Guida ANAC di riferimento.

2. L'attività del RUP è supportata dalla Direzione Generale della Società per tutti gli aspetti inerenti le procedure di affidamento.

3. Al RUP sono delegate le seguenti funzioni e correlati poteri:

- svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento;
- curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure di acquisizione (in particolare: effettua tutte le comunicazioni necessarie verso gli operatori, risponde ai chiarimenti richiesti in corso di gara, provvede in ordine alle ammissioni e alle esclusioni degli operatori economici nonché in ordine al soccorso istruttorio, provvede in relazione alle richieste di accesso ex L. n. 241/90 e art. 35 del Codice dei contratti pubblici D.L.gs. n.36/2023, agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalla normativa vigente, effettua in nome e per conto della stazione appaltante tutte le attività necessarie e propedeutiche all'aggiudicazione definitiva);
- presiedere il seggio di gara;
- verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 54 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.36/2023, con facoltà, nel corso di gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di avvalersi della competenza della commissione giudicatrice;
- effettuare le verifiche ed i controlli necessari e propedeutici alla stipula del contratto/ordine di acquisto;
- vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- in ciascuna fase di attuazione degli interventi, effettua il controllo sui livelli di prestazione di qualità e di prezzo, determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi;
- segnala eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi;



- cura l'invio dei dati e le comunicazioni riguardanti il contratto, il contraente e la procedura di scelta del contraente, nonché il loro monitoraggio avvalendosi dell'interoperabilità delle piattaforme con la BDNCP gestita da Anac.

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 12

Determina/Decisione di affidamento

Gli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, vengono adottati con Determina/Decisione in cui sono individuati:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo ed il contraente;
- c) le ragioni di scelta del contraente;
- d) i requisiti di carattere generale;
- e) i requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, se necessari.

In caso di procedura negoziata, l'affidamento è preceduto con Determina /Decisione a contrarre di cui all'art. 17, c. 1.

Art. 13

Requisiti da richiedere all'operatore

All'operatore economico possono essere richiesti requisiti di cui all'art. 100 comma I del D.Lgs. 36/2023, ovvero:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria.
- c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 14

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici destinatari di affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore ad € 40.000,00, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 comma I del D.Lgs. 36/2023.
2. Per i suddetti affidamenti gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

3. Per gli affidamenti di importo superiore ad € 40.000,00 sono obbligatorie tutte le verifiche di legge da eseguirsi mediante il ricorso al FVOE (Fascicolo Virtuale dell'operatore economico) 2.0.

Art. 15

Stipula contratto e pubblicazione

1. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE del Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

2. L'utilizzo della piattaforma telematica (Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata) può prevedere la stipula del contratto sulla medesima piattaforma.

Art. 16

Trasparenza

Trova applicazione l'art. 28 del Codice che impone alle stazioni appaltanti di assicurare il collegamento tra la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 17

Procedure negoziate sotto soglia

1. Gli appalti che hanno ad oggetto lavori, servizi e forniture per importi di cui alle soglie indicate all'art. 50 comma 1, lett. c), d) ed e) del D. Lgs. n. 36/2023 sono affidati tramite procedura negoziata senza bando nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti, solo se necessario.

2. Gli operatori economici da consultare sono individuati previa indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Art. 18

Determina a contrarre

La determina a contrarre deve specificare:



- le esigenze che si intendono soddisfare;
- le caratteristiche dei beni o servizi che si intendono conseguire;
- i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare;
- il criterio per la migliore scelta della migliore offerta.

Art. 19

Fasi della procedura

La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato (o la consultazione dell'albo fornitori) per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e la scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto.

Art. 20

L'indagine di mercato e consultazione dell'albo fornitori

L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico e l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato sul MePa per il bando e la categoria di riferimento del cpv inserito.

Art. 21

L'avviso di manifestazione di interesse

1. L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare.
2. L'avviso va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Se ritenuto necessario può essere pubblicato anche tramite Piattaforma di Approvvigionamento Digitale Certificata (Mercato elettronico).
3. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
5. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - i criteri di selezione degli operatori economici;
 - le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 22

L'albo fornitori

1. Ove non si proceda ad indagine di mercato tramite l'avviso di cui al precedente articolo, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata viene effettuata tramite albo fornitori costituito ad hoc, secondo le modalità di seguito individuate.
2. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".
3. L'albo è articolato secondo le fasce d'importo di cui all'art. 8 del presente regolamento.
4. L'avviso deve indicare:
 - le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
 - le categorie e fasce di importo, in cui è suddiviso l'elenco, in conformità all'allegato.
 - L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.
5. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
6. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
7. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza semestrale.
8. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene via PEC.
9. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
10. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
 - siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - hanno commesso grave negligenza;
 - siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale
 - si sono rese responsabili di false dichiarazioni;
 - si sono rese responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del procedimento;
 - abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
 - non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Art. 23

Individuazione degli operatori economici da invitare nell'indagine di mercato e tramite albo fornitori

1. Nell'avviso vanno indicati i criteri di partecipazione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato nell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 si farà ricorso ai criteri di ulteriore selezione che devono essere preventivamente inseriti nell'avviso.
3. L'individuazione degli operatori economici tramite albo fornitori avviene nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e del principio di rotazione degli affidamenti.

Art. 24

Il confronto competitivo

1. Conclusa la ricerca la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare.
2. Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta mediante lettera di invito da pubblicarsi sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale Certificata in uso alla stazione appaltante.
3. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 25

Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o per la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori;
 - C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - E) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al comma 3 del predetto art. 108 e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - F) la misura delle penali;
 - G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - H) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - I) il nominativo del RUP;
 - J) il richiamo all'applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, fermo che, in ogni caso, la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - K) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;
 - L) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - M) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica telematica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione



amministrativa.



Art. 26

Le sedute

1. Le sedute di gara, possono esse svolte dal RUP, ovvero dalla commissione giudicatrice.
2. Le sedute avvengono in modalità telematica direttamente tramite la piattaforma e le relative attività devono essere verbalizzate.

Art. 27

Verifica dei requisiti

Per gli appalti affidati mediante le procedure negoziate sotto-soglia la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Art. 28

La stipula del contratto e le pubblicazioni

1. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, la stipula avviene su piattaforma certificata allegando alla stessa il contratto o lettera commerciale sostitutiva del contratto. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
2. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, all'esito della procedura negoziata, è necessario pubblicare le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati.

Art. 29

Spese economali

Sono considerate "spese economali" quelle afferenti all'acquisto di beni/servizi fino all'importo a € 1.000,00 (Iva esclusa), non relativi a contratti di fornitura in corso di svolgimento e affidati con carattere continuativo.

Di seguito, le spese di natura economale, da effettuarsi per pronta cassa fino al limite di 200,00 euro giornaliera oppure a mezzo di carte di debito fino all'importo di € 1.000,00 (IVA esclusa), che possono essere assunte a carico della Società, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di budget:

- spese postali, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
- acquisto di beni (materiali di consumo in genere) in prontezza, presso fornitori non convenzionati;
- spese per acquisto di materiale informatico, abbonamenti per Sim dati/voce con modalità ricaricabile privo di canone di legge;
- acquisto modulistica e cancelleria;
- canoni di abbonamenti;
- acquisto di manuali, periodici e pubblicazioni;
- biglietteria (aerea, treni ed altri mezzi di trasporto) e ticketless;
- spese alberghiere, transfert, spese agenzia di natura straordinaria;
- spese minute d'ufficio;
- spedizione di corriere, facchinaggio e trasporto di materiale;

- spese contrattuali e di registrazione;
- spese per imposte e tasse a carico della società;
- spese vidimazione registri;
- spese per l'acquisto di prodotti farmaceutici;
- altre spese urgenti connesse al regolare funzionamento dei servizi;
- spese per l'acquisto di riviste, giornali, libri e pubblicazioni periodiche;
- affitto o noleggi di strutture o sale per eventi aziendali, incluse spese di ristorazione minuta;
- spese per pubblicazioni su social network o su piattaforme informatiche;

Il limite può essere superato, previa autorizzazione del Direttore generale, con potere di firma nei limiti della propria procura, per casi particolari quando il bene richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico.

Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali.

Per gli acquisti di cui al presente articolo non sarà richiesto CIG.

Le spese economali sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- non possono avere carattere continuativo, ripetitivo e abituale;
- devono attenersi a necessità urgenti e comunque non riconducibili a contratti di appalto o accordi quadro già in essere;
- non possono essere effettuate nei confronti dello stesso operatore economico in via continuativa.

Art. 30

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso di approvazione da parte dell'Organo Amministrativo e deve essere contestualmente pubblicato sul sito web della Società alla sezione "Amministrazione trasparente".